

Oggetto

La domanda di annullare la decisione di licenziamento della ricorrente e la decisione di rigetto della sua domanda di assistenza diretta ad ottenere il riconoscimento di molestie psicologiche, e una domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

- 1) *La decisione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012, recante risoluzione del contratto di assistente parlamentare accreditato di CH, è annullata.*
- 2) *La decisione del Parlamento europeo del 15 marzo 2012, recante rigetto della domanda di assistenza di CH del 22 dicembre 2011, è annullata.*
- 3) *Il Parlamento europeo è condannato a versare a CH l'importo di EUR 50 000.*
- 4) *Il Parlamento europeo supporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute da CH.*

⁽¹⁾ GU C 26 del 26.1.2013, pag. 73.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 12 dicembre 2013 — Marengo/REA

(Causa F-135/12) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Agente temporaneo — Assunzione — Invito a manifestare interesse — REA/2011/TA/PO/AD 5 — Mancata iscrizione nell'elenco di riserva — Regolarità del procedimento di selezione — Stabilità della composizione del comitato di selezione)

(2014/C 39/53)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Claudia Marengo (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues, A. Blot e A. Tymen)

Convenuta: Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) (rappresentanti: S. Payan-Lagrour, agente, e avv. B. Wägenbaur)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione di non includere la ricorrente nell'elenco di riserva della selezione REA/2011/TA/PO/AD5.

Dispositivo

- 1) *La decisione, comunicata alla sig.ra Marengo con messaggio di posta elettronica del 12 marzo 2012, con cui il comitato di selezione relativo all'invito a manifestare interesse REA/2011/TA/PO/AD5 ha rifiutato, a seguito di riesame, di iscrivere il nome della sig.ra Marengo nell'elenco di riserva redatto in esito al procedimento di selezione, è annullata*
- 2) *L'Agenzia esecutiva per la ricerca supporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla sig.ra Marengo.*

⁽¹⁾ GU C 26 del 26.1.2013, pag. 74.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 16 dicembre 2013 — CL/AEA

(Causa F-162/12) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Agente temporaneo — Congedo di malattia — Reintegrazione — Dovere di sollecitudine — Molestie psicologiche)

(2014/C 39/54)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CL (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, J.-N. Louis e D. Abreu Caldas)

Convenuta: Agenzia europea dell'ambiente (AEA) (rappresentanti: O. Cornu, agente, avv. B. Wägenbaur)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione di reintegrare il ricorrente a seguito di un congedo di malattia successivamente alla data alla quale sarebbe stato idoneo al lavoro secondo i pareri medici.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *CL supporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dall'Agenzia europea dell'ambiente.*

⁽¹⁾ GU C 86 del 23.3.2013, pag. 30.